GIUNTA REGI0NALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 152 Adunanza 14 aprile 1997

L'anno millenovecentonovantasette il giorno 14 del mese di aprile alle ore 15,30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n. 165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Enzo GHIGO Presidente, Gaetano MAJORINO Vice Presidente e degli Assessori Antonello ANGELERI, Giovanni BODO, ~~Franco Maria BOTTA~~, ~~Ugo CAVALLERA~~, Antonio D'AMBROSIO, Pier Luigi GALLARINI, Giuseppe GOGLIO, Giampiero LEO, ~~Antonino MASARACCHIO~~, Roberto VAGLIO, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle *funzioni di* Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: BOTTA, CAVALLERA, MASARACCHIO.

(omissis)

D.G.R. n. 124 – 18354

OGGETTO:

Indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza, in materia socio-assistenziale, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 62/95 modificato dalla L.R. 5/97.

A relazione dell'Assessore Goglio:

Con L.R. 3 gennaio 1997 n. 5 la Regione ha modificato l'art. 34 della L.R. 62/95 "Delega di funzioni amministrative regionali", prevedendo, la delega alle A.S.L. delle seguenti funzioni amministrative regionali: .

a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca. dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali di cui all'art. 27 della L.R. 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il piano socio-sanitario *per il triennio* 1990/92);

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PIEMONTE

COMMISSIONE DI *CONTROLLO*

C.C.Prot. *n.17299* Torino,

SI CONSENTE L'ULTERIORE CORSO

b) la vigilanza, la verifica ed il controllo dei requisiti gestionali e strutturali sui presidi socio-assistenziali previsti dalla normativa vigente;

b) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per minori, nell'ambito della normativa statale regionale relativa alla protezione della maternità e dell'infanzia.

Considerato_ che l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza sopra richiamate deve realizzarsi secondo gli indirizzi del piano;

visto che l'esercizio dell'attività di vigilanza è tuttora regolato dalla D.C.R. n. 715-6795 del 21 giugno 1984 e che si rende pertanto necessario fornire, alla luce anche della più recente normativa nazionale e regionale attinente alla materia, più precisi orientamenti ai nuovi soggetti delegati;

atteso che l'attività di vigilanza è finalizzata a verificare la qualità della vita nei presidi e, ove necessario, a migliorarla attraverso la promozione del raggiungimento dei requisiti strutturali e gestionalì previsti dalla normativa vigente,

nelle more dell'approvazione del piano socio assistenziale e delle sue deliberazioni attuative, che, ai sensi del citato art. 34 L.R. 62/95 modificato dalla L.R. 5/97, devono fornire indirizzi per l'esercizio da parte degli enti individuati delle funzioni amministrative sopra citate, si forniscono alcune prime indicazioni, contenute _nell'Allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento, per consentire 1a prosecuzione delle attività ed il loro esercizio omogeneo sul territorio regionale.

Viste le LL-RR. 62/95, 5/97;

a voti unanimi, la Giunta Regionale,

d e 1 i b e r a

- di approvare, nelle more dell'approvazione del piano socio-assistenziale e delle sue deliberazioni attuative, gli indirizzi contenuti nell'Allegato A) che fa parte integrante della presente" deliberazione, per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al secondo comma dell'art. 34 della L.R. 62/95, modificato dalla L.R. 5/97.

Con 1'approvazione del presente provvedimento si intendono superate le disposizioni analoghe contenute nella D.C.R. n. 715-6795 del 21 giugno 1984.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

ALLEGATO A)

INDICE

1) Elementi generali sull'attività di vigilanza e modalità di collaborazione tra Azienda Sanitaria Locale ed Ente gestore del S.S.A

2) Contenuti e procedure dell'attività di vigilanza e controllo sulle strutture

3) Procedure per il rilascio del titolo autorizzativo

4) Finanziamento

ELEMENTI GENERALI SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E MODALITA' DI COLLABORAZIONE TRA AZIENDA SANITARIA LOCALE ED ENTE GESTORE DEL S.S.A.

Con la L.R. 3 gennaio 1997 n. 5 "Modificazioni alla L.R. 13 aprile 1995 n. 62 “Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali” la Regione Piemonte delega alle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi degli artt. 36 e37 della L.R. 62/95, le seguenti funzioni amministrative:

a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali di cui all'art. 27 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990/92);

b) la vigilanza, la verifica ed il controllo dei requisiti gestionali e strutturali sui presidi socioassistenziali previsti dalla normativa vigente;

c) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per minori, nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternità e dell'infanzia.

L'attività di vigilanza è finalizzata a verificare la qualità della vita nei presidi e, ove necessario, a migliorarla attraverso la promozione del raggiungimento dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.

Nelle more dell'approvazione del piano socio-assistenziale e delle sue deliberazioni attuative, che, per legge devono fornire indirizzi per l'esercizio da parte degli enti individuati delle funzioni amministrative sopra citate, si forniscono alcune prime indicazioni per consentire la prosecuzione delle attività ed il loro esercizio omogeneo sul territorio regionale.

L'esercizio delle funzioni di vigilanza è regolato dagli artt. 36 - 37 -38 della legge regionale n. 62/95 e dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 715-6795 del 21.6.1984.

Composizione Commissione di vigilanza

Per l'esercizio di queste funzioni le A.S.L. istituiscono una commissione di vigilanza che dovrà essere composta da:

- il responsabile del servizio di igiene pubblica o un suo delegato;
- il responsabile del servizio di assistenza territoriale (o suo delegato);
- il responsabile del servizio socio-assistenziale, o suo delegato, dell'Ente gestore delle attività socio-assistenziali ex art. 13 - 4° comma - L.R 62/95, di volta in volta territorialmente competente;
- un tecnico individuato dall'ufficio tecnico.

La commissione può, di volta in volta, essere integrata, a seconda della tipologia delle strutture oggetto dell'attività di vigilanza, da personale proveniente dal S.E.R.T. o dal servizio di Salute Mentale o dalla Medicina Legale o da un medico specialista in pediatria, neuropsichiatria infantile, geriatria.

Modalità di raccordo tra enti gestori della funzione socio-assistenziale e A.S.L.

Qualora la gestione delle funzioni socio assistenziali non sia stata delegata all'A.S.L., per garantire l'espletamento delle attività di vigilanza, si rende necessario regolare il coinvolgimento del servizio socio-assistenziale degli Enti gestori all'interno della convenzione di cui all'art. 6 L.R. 10/95 e all'art. 16 L.R. 62/95 tra A.S.L. e soggetti gestori delle attività socio-assistenziali per l'esercizio delle attività a rilievo sanitario, dove possono essere previste specifiche modalità per 1'organizzazione delle attività di vigilanza.

Per consentire la tempestiva e completa attuazione della L.R. 5/97, l'Ente gestore della funzione socio-assistenziale deve trasferire tutta la documentazione inerente i presidi socio-assistenziali presenti nel proprio ambito territoriale e, in particolare, i seguenti provvedimenti:
a) deliberazione di registrazione o autorizzazione;
b) deliberazione di mantenimento di autorizzazione ai sensi della D.G.R. 38-16335 del 29.6.1992 e della D.G.R. 41-42433 del 9.1.1995;
c) ultimo verbale della commissione di vigilanza che evidenzi le eventuali prescrizioni impartite.

Le richieste di autorizzazione al funzionamento istruite, o in attesa di istruttoria, giacenti presso l'Ente gestore del servizio socio-assistenziale, sono oggetto di discussione nel corso della prima seduta della commissione di vigilanza e l'eventuale atto autorizzativo viene assunto dall'A.S.L. Vengono discusse, inoltre, le eventuali prescrizioni irrogate dall'Ente delegato alla vigilanza.

L'attività di vigilanza non è diretta solo ai presidi socio-assistenziali di cui all'art. 27 della L.R. 37/90 e alle sue delibere applicative, ma riguarda anche il controllo sulle residenze sanitarie assistenziale di cui all'art. 28 della stessa legge ed, in particolare, la verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione al funzionamento da parte della Giunta regionale;
in particolare, le A.S.L. provvedono a segnalare all'Assessorato all'Assistenza le eventuali irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza sulle R.S.A., per l'adozione da parte della Regione dei provvedimenti di competenza.

CONTENUTI E PROCEDURE DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLE STRUTTURE

L'attività di vigilanza si estrinseca, in particolare, attraverso l'effettuazione di visite ispettive ai presidi, che possono riguardare tutti o parte degli aspetti che qui si propongono in via esemplificativa:

a) aspetti strutturali

- caratteristiche, ubicazione e categoria di appartenenza del presidio sulla base della classificazione prevista dalla normativa regionale vigente;
- locali (caratteristiche igieniche, costruttive e abitative);
- barriere architettoniche (verso l'esterno, all'interno);
- arredamento (requisiti di razionalità, condizioni d'uso e di manutenzione);
- organizzazione degli spazi privati e collettivi;.
- norme di sicurezza;

b) aspetti economici-amministrativi

- natura giuridica e generalità dell'Ente Gestore;
- importo e congruità della retta;
- durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici;
- trattamento normo giuridico del personale;

c) aspetti organizzativi

- regolamento organico-,
- numero e tipologia degli ospiti
- modalità di ammissione e dimissione
- assistenza e servizi forniti agli ospiti e modalità della loro attuazione
- orario dei pasti, delle uscite, dei rientri serali, delle visite
- criteri di organizzazione delle attività ricreative
- rapporti con la comunità locale
- rapporti con le famiglie degli ospiti
- rapporti con gli Enti Pubblici
- forme di coinvolgimento degli ospiti alla vita del presidio
- mezzi di informazione messi a disposizione degli ospiti
- rispetto dei diritti degli ospiti e del loro trattamento dietetico

d) II personale

Le strutture devono possedere le figure professionali previste dalla normativa vigente e necessarie all'assolvimento delle funzioni autorizzate.

In particolare occorre verificare:

- numero e qualifiche del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni relativamente a:
  assistenza. sanitaria (medico-infermieristica)
  assistenza diretta alla persona
  assistenza educativa
  servizi generali e pulizia dell'ambiente
  attività sociali e rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno
- modalità organizzative e turni del personale
- rispondenza delle mansioni ai profili professionali. In particolare, il personale addetto all'assistenza alla persona e l'educatore devono svolgere le mansioni previste dalle D.C.R. n. 17-13219 del 31.7.1995 e n. 392-2437 del 20.2.1987.

e) documentazione

Le strutture residenziali socio-assistenziali devono tenere costantemente aggiornata tutta la documentazione relativa sia agli ospiti, sia alla vita comunitaria.

In particolare occorre verificare che esista almeno la seguente documentazione:

- registro delle presenze degli ospiti
- registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e turni di lavoro
- tabella dietetica, approvata dal responsabile del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L.
- cartelle personali contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti
- registro delle terapie individuali e di eventuali diete prescritte
- quaderno per le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite, utile per le consegne tra operatori

La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale.

f) aspetti igienico sanitari

- pulizia ambiente
- cambio biancheria
- manutenzione abbigliamento
- igiene locali personali
- igiene locali collettivi
- igiene del personale

- igiene dispense e cucina
- igiene servizi igienici
- norme di sicurezza dell'edificio e dei locali adibiti ad uso collettivo ed attività
- igiene alimenti

Al termine della visita ispettiva deve essere redatto apposito verbale, recepito con apposito provvedimento del Direttore generale dell'A.S.L., che deve essere trasmesso all'ente gestore del presidio perché provveda ad adempiere alle eventuali prescrizioni. In particolare, il verbale deve riportare i riscontri effettuati nei corso della visita e le eventuali modifiche che l'Ente gestore deve apportare in relazione alla normativa vigerne.

PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO

L'autorizzazione al funzionamento (art. 36 L.R. 62/95) è il provvedimento amministrativo indispensabile per poter avviare qualsiasi attività gestionale di strutture socio-assistenziali.
Per ottenere l'autorizzazione al funzionamento di un presidio socio assistenziale il soggetto gestore deve presentare, in carta legale, apposita domanda all'A.S.L., ove ha sede il presidio stesso.
Tale domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio...)
- numero e tipologia degli ospiti previsti;
- tipologia delle attività assistenziali, alberghiere e sanitarie, che si intendono fornire e individuazione del relativo personale;
- indicazione della sede dell'attività.
- planimetria quotata dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi, con l'indicazione della destinazione di ciascun locale;
- copia dell'autorizzazione rilasciata dai Vigili del Fuoco in materia di adempimento delle norme relative alla prevenzione degli incendi, ed agli strumenti e mezzi di segnalazione e di estinzione de stessi;
- certificato di abitabilità e di uso, rilasciato dal Sindaco del Comune dove la struttura ha sede, unitamente all'attestazione della conformità dell'impianto elettrico alle norme sulla sicurezza (D.P.R 27.4.55 n. 547) o di buona tecnica (L. 1.3.68 n. 186 - e normativa CEI), all'attestazione dell'avvenuta denuncia dell'impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 547/55, alla valutazione della idoneità degli ambienti ai sensi del D.P.R. 303/56, nonché al verbale di collaudo ascensori rilasciato dall'I. S.P.E. S.;
- regolamento interno di funzionamento della struttura;
- tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'A.S.L.;
- modalità di definizione delle rette;
- modalità di aggiornamento e riqualificazione degli operatori.

Con apposito provvedimento 1'A.S.L. provvede a rendere noto quanto sopra esposto determinando, inoltre, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90, il termine entro cui il procedimento autorizzativo deve essere concluso.

Qualora l'istruttoria si risolva positivamente, 1'A.S.L. competente provvede ed emettere l'atto di autorizzazione, che deve contenere, oltre alla relazione della commissione di vigilanza che ne fa parte integrante, i seguenti elementi:

- la denominazione del soggetto gestore;
- 1' ubicazione della struttura;
- la tipologia e la finalità della struttura;
- la capacità ricettiva consentita;
- la tipologia di personale utilizzato in relazione ai diversi servizi e prestazioni fornite.

La modifica degli elementi essenziali dell'autorizzazione deve essere autorizzata dall'A.S.L. competente, a seguito di presentazione di apposita domanda da parte del soggetto gestore, corredata della necessaria documentazione.

Qualora, invece, l'istruttoria si risolva con esito negativo, in quanto la struttura presenta carenze insanabili o non si adegua alle prescrizioni impartite in sede di visita ispettiva da parte della commissione di vigilanza, l'A.S.L. provvede, con apposito atto deliberativo, a negare l'autorizzazione al funzionamento.

'Si ricorda, infine, che contro i provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione al funzionamento è ammesso ricorso da parte degli aventi diritto, da presentarsi, entro 20 giorni dalla notifica, alla Giunta Regionale che si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento, ai sensi del comma 8 dell'art. 37 della L.R. 62195.

In caso di richiesta di mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dei regimi transitori della D.G.R. 38-16335 del 29.6.92 e della D.G.R. 41-42433 del 9.1.95, gli enti gestori dei presidi devono corredare la domanda dei seguenti documenti:

a) elaborato progettuale di adeguamento strutturale (scala 1:200 0 1:500);
b) relazione tecnica redatta da un professionista;
c) piano di adeguamento gestionale ai parametri previsti dalla normativa vigente; nel caso di enti pubblici, il progetto di adeguamento strutturale e il piano di adeguamento gestionale devono essere accompagnati dal relativo provvedimento amministrativo di approvazione.

FINANZIAMENTO

Considerata l'importanza dell'attività di vigilanza per la qualificazione delle prestazioni residenziali, la Regione ha sin dall'anno 1996 incrementato il fondo destinato al suo finanziamento che sarà distribuito annualmente alle A.S.L. con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto del numero e della tipologia di strutture presenti nel territorio di ciascuna Azienda e dei carichi di lavoro che ne derivano.

A questo scopo le A.S.L. entro il 28 febbraio sono tenute ad inviare all'Assessorato all'Assistenza dettagliata relazione sulle attività di vigilanza svolte nel corso dell'anno solare precedente, specificando:

- n° di sopralluoghi effettuati presso i presidi già funzionanti
- n° e tipo di provvedimenti amministrativi adottati
- n° e tipo di autorizzazioni al funzionamento rilasciate
- problematiche di particolare rilevanza riscontrate durante l'attività di vigilanza.

L'erogazione del finanziamento regionale per ciascun anno di riferimento è subordinato al ricevimento della relazione sopraindicata.

(O m i s s i s)

I1 Presidente

della Giunta Regionale

Enzo Ghigo

Segreteria della Giunta
I1 funzionario verbalizzante
Laura BERTINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 14 aprile 1997.

rf/